

ESTETISTA

Sono considerate attività di estetista tutte quelle attività che comportano trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo allo scopo esclusivo di migliorarne l'aspetto esteriore, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, e i trattamenti abbronzanti; le attività di estetista, truccatore, visagista, massaggiatore estetico, depilatore, manicure, pedicure estetico, ecc.

L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge del gennaio 1990, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n° 713.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Iter burocratico	Requisiti e documenti richiesti	Riferimenti legislativi
<p>Per l'esercizio dell'attività di estetista occorre apposita autorizzazione, valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, rilasciata dal Sindaco sentito l'Ufficiale sanitario (ASL).</p> <p>Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 .</p> <p>Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società anche cooperativa, i soci ed i</p>	<p>L'autorizzazione viene concessa in presenza dei seguenti requisiti:</p> <p>a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane (o averne di fatto i requisiti);</p> <p>b) requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività di che trattasi, nonché requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nelle stesse attività (USL o ASL);</p> <p>c) qualificazione professionale del richiedente</p> <p>l'autorizzazione.</p>	<p>D.M. 21.03.1994 N° 352 .</p> <p>D.LGS. 31.03.1998 N. 114</p> <p>L.R. PIEMONTE 09.12.1992 N. 54</p> <p>LEGGE 14.12.1963 N° 161 cfr. Art. 1</p> <p>LEGGE 23.12.1970 N° 1142 .</p> <p>LEGGE 08.08.1985 N° 443 .</p> <p>LEGGE 11.10.1986 N° 713 .</p> <p>.</p>

<p>di società anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 .</p> <p>Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.</p> <p>Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, e` subordinato al possesso della qualificazione professionale.</p> <p>Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non</p>	<p>Tale accertamento non e` richiesto se l'impresa di barbiere o di parrucchiere e affini risulti già iscritta come tale nell'albo provinciale delle imprese artigiane.</p> <p>La qualificazione professionale, di cui alla lettera c), s'intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione se questi sia o sia stato già titolare di un esercizio di barbiere, o di parrucchiere per signora e affini, e iscritto nell'albo provinciale delle imprese artigiane.</p>	
---	---	--

si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (R.E.C. ora abolito) e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ora D.Lgs. n. 114/98.

Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ora D.Lgs. n. 114/98, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale.

Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma

<p>dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (s.n.c.). In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.</p> <p>I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.</p>		
--	--	--